



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

Proposta n. 2873/2026

Adozione n. 1322 del 16/09/2026

Oggetto: VERTENZA OMISSIS CONTRO PROVINCIA DI PISA RG 2633/2026 GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI- RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE 02520210020015680000 - NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che *OMISSIS* (agli atti della Segreteria generale) ha proposto ricorso contro la Provincia di Pisa presso il Giudice di Pace di Cagliari in opposizione alla cartella esattoriale n.

02520210020015680000 come da documentazione che si produce, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione in relazione a somme non riscosse a seguito di sanzioni amministrative notificate per la violazione:

- dell'art. 142 co. 8 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) comminata con il verbale n. 535856A/2018V Pr. 118392/2018 del 08/12/2018;
- dell'art. 126 *bis* co. 2 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) comminata con il verbale n. 175501X/2019 Pr. 34848/2019 del 18/05/2019.

Visti gli artt. 6 e l'articolo 18 dello Statuto della Provincia di Pisa, sulla rappresentanza dell'Ente secondo il quale *“la legittimazione processuale della Provincia è attribuita al dirigente nelle materie di sua competenza. Al dirigente spetta pertanto decidere, con propria determinazione, se avviare o no una lite, se resistere formalmente ad altra lite promossa da terzi, se comporla in via transattiva, se rinunziarvi, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa”*;

Visto il D.lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191, sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'articolo 22 sulle funzioni e sugli atti di competenza dei dirigenti/dei responsabili di servizio, disponendo altresì la competenza all'adozione degli atti secondo quanto stabilito dallo Statuto;

Vista la Determinazione dirigenziale n° 838 del 9 giugno 2016 "Gestione procedure contenzioso Codice della Strada. Approvazione nuova procedura organizzativa."

Considerato:

- che i verbali relativi alle sanzioni in oggetto risultano notificati al ricorrente nell'anno 2019 e l'Amministrazione ha iscritto a ruolo il credito nell'anno 2021;
- che la cartella esattoriale impugnata, di competenza dell'Agenzia Entrate Riscossione risulta essere stata notificata da ADER in data 30 marzo 2026 e non risultano atti intermedi di interruzione della prescrizione;

Visto il ricorso, articolato su un unico motivo riferito alla prescrizione del credito maturata successivamente all'iscrizione a ruolo;

Preso atto delle considerazioni e degli approfondimenti istruttori dell'U.O. Entrate e Concessioni, dei rilievi dell'Avvocatura in merito al potenziale rischio di causa condivisi dall'ufficio entrate, conservati agli atti;

Ritenuto pertanto opportuno di non procedere alla costituzione in giudizio in oggetto;

Accertata la propria competenza, in quanto trattasi di atto di gestione, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi riportati in premessa e che si intendono qui integralmente richiamati:

Di **NON costituirsi**, per i motivi citati in premessa, presso il Giudice di Pace di Cagliari nel giudizio promosso da *OMISSIS* (agli atti della Segreteria generale) contro la Provincia di Pisa, avverso la **cartella esattoriale n. 02520210020015680000**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Segretario Generale

(D'ACO DANILO)
con firma digitale